



**Regione Liguria – Giunta Regionale**

Oggetto	PSP 2023-2027: approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di conferma relative all'intervento SRA 17 Impegni specifici di convivenza con i grandi carnivori- seconda annualità 2026
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo
Dipartimento Competente	Direzione generale Agricoltura, aree protette e natura
Soggetto Emanante	Federico MARENCO
Responsabile Procedimento	Nicoletta ROSSI
Soggetto Responsabile	Gloria MANARATTI

---

Struttura Coproponente	Settore Politiche della natura e fauna selvatica
Soggetto Responsabile Coproponente	Valerio VASSALLO
Responsabile Procedimento Coproponente	Sabrina BERTOLOTTO

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 35 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

**Elementi di corredo all'Atto:**

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Masaf) n. 147385 del 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- il decreto del Masaf 4 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento di applicazioni del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- il decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- il decreto del Masaf n. 96279 del 27/02/2024 "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";
- il decreto del Masaf n. 101344 del 29 febbraio 2024 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

#### RICHIAMATI:

- il Piano Strategico nazionale della PAC 2023/2027 (di seguito PSP) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea in data 2 dicembre 2022 e modificato in ultimo (versione 7.1) con decisione di esecuzione della Commissione del 11 febbraio 2026;
- il decreto del Dirigente n. 8725/2024 “PSP/CSR 2023-2027 SRA17-ACA17 Impegni specifici di convivenza con i grandi carnivori”;
- il decreto del Direttore Generale n. 3399/2025 “Approvazione del bando per l'attivazione dell'intervento "SRA17- Impegni specifici di convivenza con i grandi carnivori del PSP 2023-2027" che sostituisce l'allegato 1 del decreto del Dirigente del Settore politiche agricole e della pesca n. 8725/2024”;
- il decreto del Direttore Generale n. 9252/2025 “Approvazione fattispecie di inosservanza di impegni e violazioni, con relative entità, gravità e durata, collegate all' intervento SRA 17 "Impegni specifici di convivenza con i grandi carnivori del PSP 2023-2027””;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 22/2026 “Misure di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per attività di agriturismo (Intervento SRD03). Attuazione del Piano Strategico nazionale della PAC 2023/2027” in particolare al punto 1) lettera f in cui si stabilisce che il Direttore Generale dell'Agricoltura, delle Aree protette e della Natura attivi gli interventi previsti del PSP 2023-2027;

CONSIDERATO che è necessario confermare annualmente l'impegno quinquennale assunto, tramite la presentazione di una domanda di conferma;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*” e ss.mm. e ii. all'art. 7, par. 1, è fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, a valere sugli interventi elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116;

RITENUTO opportuno:

- 1) autorizzare l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno assunto sul PSP 2023-2027 nel 2025 sull'intervento “SRA 17- Impegni specifici di convivenza con i grandi carnivori”;
- 2) approvare il documento denominato “BANDO CONFERME 2026 SECONDA ANNUALITA' - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di conferma relative all'intervento SRA 17 Impegni specifici di convivenza con i grandi carnivori”, (Allegato 1) e l'informativa in materia di trattamento dei dati personali (Allegato 2), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:

- a. per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate nelle istruzioni operative N. 10/2026 emesse da AGEA;
  - b. le domande devono essere rilasciate e firmate entro e non oltre il termine del 15 maggio 2026, salvo eventuali proroghe da parte del Masaf e/o di AGEA, che qui si intendono automaticamente recepite senza la necessità di un ulteriore atto;
- 4) stabilire che i beneficiari devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*" e ss.mm.e ii.;
  - 5) stabilire che i beneficiari devono sottostare alle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dall'intervento oggetto del presente atto approvate con decreto del Dirigente n. 8157/2025;

DATO ATTO, infine, che la gestione finanziaria di tutti gli interventi del PSP, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale e che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e dell'organismo pagatore AGEA;

#### DECRETA

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di autorizzare l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno assunto sul PSP 2023-2027 nel 2025 sull'intervento "SRA 17 Impegni specifici di convivenza con i grandi carnivori";
- 2) di approvare il documento denominato "BANDO CONFERME 2026 SECONDA ANNUALITA' - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di conferma relative all'intervento SRA 17 Impegni specifici di convivenza con i grandi carnivori" (Allegato 1) e l'informativa in materia di trattamento dei dati personali (Allegato 2), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
  - a. per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate nelle istruzioni operative n. 10/2026 emesse da AGEA;
  - b. le domande devono essere rilasciate e firmate entro e non oltre il termine del 15 maggio 2026, salvo eventuali proroghe da parte del Masaf e/o di AGEA, che qui si intendono automaticamente recepite senza la necessità di un ulteriore atto;

- 4) di stabilire che i beneficiari devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”* e ss.mm.e ii.;
- 5) di stabilire che i beneficiari devono sottostare alle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dall’intervento oggetto del presente atto approvate con decreto del Dirigente n. 8157/2025;
- 6) di dare atto che la gestione finanziaria di tutti gli interventi del PSP, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 7) di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e dell’organismo pagatore AGEA;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale, sul sito [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it) e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

**ALLEGATO 1**  
**BANDO 2026 – PSP 2023-2027:**

**Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande secondo anno relative all'impegno aperto nel 2025 sull'intervento SRA17- Allevatori custodi dall'agrobiodiversità**

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie pascolata al fine di garantire la presenza dell'attività zootecnica con quella di grandi carnivori. L'intervento prevede la presenza e l'utilizzo di strumenti di prevenzione dagli attacchi che siano già nella disponibilità del richiedente, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni (fisse semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali e l'impiego di cani da difesa del bestiame. Questi interventi aiutano gli allevatori a convivere con i predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi e allo stesso tempo contrastando il progressivo abbandono dei pascoli.

Le Superfici a pascolo sono identificate dal fascicolo aziendale. Si specifica che sono escluse le aree individuate come prato-pascolo e come PLT. Sono utilizzabili i titoli di possesso previsti dal SIAN per altre misure a superficie

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni che va confermato annualmente. **La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12), pertanto gli impegni decorrono dal 01 gennaio 2026.**

**Cumulabilità di impegni**

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali, pertanto, l'intervento è cumulabile con gli interventi agro-climatico-ambientali SRA08 e SRA29 sulla medesima superficie. Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, la Regione promuove, nell'ambito degli interventi SRH03 attività formative e SRH01 consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

**Criteri di ammissibilità dei beneficiari**

Per accedere all'intervento devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri di ammissibilità:

**C01** Essere allevatori, singoli o associati di animali di specie bovine e ovicaprine che esercitano il pascolo sul territorio regionale.

**C02** Possedere un codice allevamento attivo in BDN.

**C03** Possedere nel proprio fascicolo aziendale superfici oggetto di pascolamento.

**C04** La superficie minima oggetto di pascolamento di 2,5 ettari.

**C06** Disponibilità, già ad inizio impegno, di recinzioni antipredazione perimetrali (fisse, semipermanenti o mobili) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali che abbiano le caratteristiche di seguito riportate (alternative l'una all'altra):

1. reti elettrificate: altezza minima fuori terra 120 cm;

2. pastore elettrico: recinzione costituita da almeno 5 ordini di filo, posti rispettivamente a 20- 40- 60 – 90 -120 cm dal suolo;

3. recinzione metallica: rete metallica elettrosaldata a maglia 10x10 cm con filo di 5 mm di diametro oppure rete metallica non elettrosaldata a maglia romboidale zincata o plastificata che deve essere parzialmente interrata e ancorata al suolo con picchetti metallici. Le reti devono avere altezza minima dal suolo di 120 cm al di sopra della quale possono essere aggiunti due o tre ordini di filo elettrico distanziati di 15 o 20 cm l'uno dall'altro e dei quali almeno uno decorrente al disopra della recinzione stessa.

**C07** Il periodo minimo di pascolamento/utilizzo delle recinzioni è di 60 giorni.

Per aderire all'impegno facoltativo (I04) relativo all'utilizzo dei cani di guardiania è necessario soddisfare anche i seguenti criteri di ammissibilità:

**C05** i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze di seguito elencate: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei. I cani devono inoltre provenire da linee di lavoro da almeno una generazione. Il possesso del requisito previsto da tale

criterio può essere dedotto dal certificato di iscrizione all'anagrafe canina o dal certificato ENCI. Nel caso il certificato non sia aggiornato con tutte le informazioni necessarie al mantenimento dell'impegno facoltativo il beneficiario è tenuto a comunicare i dati mancanti alle AASSLL competenti per territorio

**CRX1** Deve essere presente l'assicurazione per la copertura di eventuali danni provocati da comportamenti lesivi verso terzi da parte dei cani.

**CRX2** Partecipazione del beneficiario all'intervento SRH03 (attività formative) sulla gestione dei cani da guardiania entro il 31/12/2026. Se entro tale data non fossero stati attivati corsi sulla gestione dei cani da guardiania finanziati dall'SRH03 è ritenuta valida la partecipazione anche ad un corso sul medesimo argomento fornito da un altro ente. L'impegno si considera assolto anche tramite la presentazione di un attestato di frequenza di corso con le finalità previste svolto dal beneficiario precedente alla presentazione della domanda.

### **Impegni a carico del beneficiario**

**I01** Utilizzo di specifiche protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni (perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) con le caratteristiche sopra indicate, per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali.

**I02** Assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale, attraverso la presenza vicino al luogo di pascolo degli animali.

**I03** Assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolamento. Impegno facoltativo aggiuntivo rispetto a quelli di base. In aggiunta agli impegni di base, può essere assunto il seguente impegno facoltativo:

**I04** assicurare la presenza di cani da guardiania in rapporto di 1 ogni 100 capi con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente. Qualora siano presenti più di 800 capi è ammessa la presenza di un numero minimo di 8 cani.

### **Altri obblighi**

**O01** Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

**O02** Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115);

**O03** Requisito minimo in materia di benessere animale.

### **Entità del premio**

Il pagamento è annuale si riferisce agli ettari di pascolo gestiti secondo gli impegni previsti ed è sottoposto alle fasce di degressività come di seguito riportato:

Tipologia di premio	Premio euro/ha	da 2.5 a 50 ha	da 51 a 100 ha	>di 100 ha
Premio base	66	100%	70%	50%
Premio base + cani (aggiuntivo)	101	100%	70%	50%

L'impegno è ad appezzamenti variabili ed è, quindi, possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno, fermo restando il numero di ettari sottoposti ad impegno.

### **Diminuzione delle superfici a premio**

Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno presentata nel 2025 devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:

a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;

b) nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;

c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore (come definito all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116) e i subentri agli impegni;

d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno: è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito ai punti da a) a d).

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### **Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda**

Se durante il periodo di esecuzione d'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente l'azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

### **Modalità di presentazione della domanda**

Il richiedente deve aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che rappresenta la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande. Tale fascicolo deve essere validato in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati, successivamente il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica mediante le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN seguendo le modalità stabilite nelle istruzioni operative che saranno fornite da AGEA.

La data di presentazione della domanda ad AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione delle domande.

Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito e aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli e dovrà essere conservata per almeno 5 anni dopo la fine dell'impegno.

L'azienda agricola deve indicare nel fascicolo aziendale il proprio indirizzo di PEC che deve essere sempre attivo e aggiornato in quanto AGEA invia le proprie comunicazioni a tale indirizzo PEC.

### **Termini per la presentazione delle domande**

È possibile presentare le domande dal momento in cui AGEA comunicherà la disponibilità del portale a ricevere le domande e **fino al termine ultimo del 15/05/2026**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o da AGEA, che qui s'intendono automaticamente recepite senza la necessità di un ulteriore atto. La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione della domanda. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni nazionali e alle istruzioni AGEA. Non potranno essere accettate e saranno dichiarate non ricevibili le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o dal soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione, inclusi i casi di ritiro parziale o totale e di correzione di errori palesi, sono stabilite da AGEA nelle istruzioni operative emanate.

**La documentazione da inviare a corredo** della domanda in fase di istruttoria entro il 30 settembre 2026 al seguente indirizzo PEC:

“agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it o protocollo@pec.regione.liguria.it

è la seguente:

- 1) una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico con idonea competenza (ad es. agrotecnico, dottore agronomo) indicante la tipologia di recinzioni anti-predazione presenti e in uso in azienda, corredata da foto georeferenziate delle reti che ne attestino il corretto posizionamento all'interno delle aree oggetto dell'intervento e l'indicazione del Foglio e Mappale.

Nel caso di adesione all'impegno facoltativo:

- 2) la polizza assicurativa per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani da guardiania, che deve essere attiva dal primo giorno del periodo di impegno (01/01/2026).

### **Clausola di revisione**

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### **Controlli e sanzioni**

Controlli e sanzioni saranno effettuati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e successive modifiche e integrazioni.

In tutti i casi si applicano comunque le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali e in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

### **Dati personali**

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali). In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GRPD) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 2.

### **NORMA RESIDUALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento nonché dalle pertinenti disposizioni AGEA. Tutti i documenti ufficiali del PSP 2023-2027 sono consultabili nel Portale della Regione Liguria al seguente indirizzo web: <http://www.agriligurianet.it>.

## ALLEGATO N. 2

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione Liguria. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti:

rpd@regione.liguria.it;  
protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

#### **1 Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

#### **2 Dati personali**

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

#### **3 Dati personali relativi a condanne penali e reati**

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

#### **4 Natura del trattamento**

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

#### **Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a

memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679. Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento. I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

## **6 Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati**

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: [infoutenza@agea.gov.it](mailto:infoutenza@agea.gov.it), Pec: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it), quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: [info@liguriadigitale.it](mailto:info@liguriadigitale.it); [postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it), quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: [segreteria@liguriaricerche.it](mailto:segreteria@liguriaricerche.it), Pec: [liguriaricerche@pec.it](mailto:liguriaricerche@pec.it), quale incaricato dell’assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell’ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

## **7 Trasferimento dei dati all'estero**

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

## **Diritti degli interessati**

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l’interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l’interessato;
- l’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it).

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Identificativo atto:

2026-AM-2629

Area tematica:

Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

### Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Federico MARENCO Dirigente Responsabile di Giunta		-	02-04-2026 15:42
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Gloria MANARATTI Dirigente Responsabile di Giunta		-	02-04-2026 15:29
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Valerio VASSALLO Dirigente Responsabile di Giunta		-	02-04-2026 13:19
Approvazione legittimità	Simona DAGNINO		-	02-04-2026 11:46
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Nicoletta ROSSI		-	02-04-2026 10:39
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Sabrina BERTOLOTTI		-	01-04-2026 07:56

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

### Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto  
Sito web della Regione Liguria